

Raccomandazione

sull'elaborazione dei piani di ripresa (recovery plans)



Raccomandazione sull'elaborazione dei piani di ripresa

Indice

1.	Sintesi	3
2.	Contesto e motivazioni	4
3.	Raccomandazione ABE sull'esecuzione di un esercizio sui piani di ripresa a livello UE 6	
	Raccomandazione ABE sull'elaborazione dei piani di ripresa	8
	Allegato 1	11
	Allegato 2	13
	Modello di piano di ripresa	13
	A. Quadro generale	13
	B. Il piano di ripresa	16
	C. Follow-up	20
4.	Resoconto della consultazione pubblica	21
5.	Conferma di conformità a orientamenti e raccomandazioni	22

1. Sintesi

1. La raccomandazione sull'elaborazione dei piani di ripresa allegata al presente documento si basa sull'obbligo, ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento UE n. 1093/2010 (di seguito "regolamento ABE"), che l'Autorità bancaria europea (ABE) contribuisca e partecipi attivamente all'elaborazione e al coordinamento di efficaci e coerenti piani di risanamento e di risoluzione delle crisi. Il consiglio delle autorità di vigilanza dell'ABE ha convenuto che, fino all'adozione e alla pubblicazione da parte della Commissione europea della proposta di direttiva in materia di risanamento e di risoluzione delle crisi degli enti creditizi e delle imprese di investimento (c.d. direttiva sulla gestione delle crisi, Crisis Management Directive, di seguito "CMD/RRD")¹, lo strumento più efficace per adempiere tale obbligo consista nell'emanazione della raccomandazione in allegato, indirizzata alle autorità nazionali competenti per l'elaborazione di piani di ripresa in conformità con l'articolo 16 del regolamento ABE.
2. Tenuto conto che nell'ambito dell'Unione europea almeno 15 banche hanno già intrapreso la redazione di piani di ripresa in base all'iniziativa del Consiglio per la stabilità finanziaria (Financial Stability Board, FSB), e che sono in fase di elaborazione altre iniziative nazionali, la presente raccomandazione si propone l'obiettivo di garantire coerenza all'interno dell'Unione e convergenza con gli standard più elevati, estendendo l'elaborazione di piani di ripresa agli enti creditizi europei che sono individuati nell'allegato alla presente raccomandazione, e assicurando che i piani siano discussi all'interno dei rispettivi collegi di supervisori, che sono tra i collegi rigorosamente monitorati (closely monitored colleges) dall'ABE.
3. Allo scopo, i piani di ripresa di gruppo devono essere redatti secondo gli standard internazionali concordati su proposta del Consiglio per la stabilità finanziaria (FSB) e in base al modello ("template") riportato nell'allegato 2 che segue il documento di discussione (Discussion paper, DP) dell'ABE sui piani di ripresa pubblicato il 15 maggio 2012 e riguarda gli elementi chiave e i temi essenziali da trattare in un piano di ripresa.

¹ N.d.T. La direttiva CMD è anche nota con l'acronimo RRD (Recovery and Resolution Directive).

2. Contesto e motivazioni

4. In vari Stati membri diverse banche sono impegnate nella redazione di piani di ripresa sulla scia delle iniziative intraprese a livello internazionale e nell'Unione europea (UE).
5. Sul piano globale le iniziative per la pianificazione della ripresa e della risoluzione – approvate dai leader del G20 in occasione del vertice di Pittsburgh nel 2009 – sono state coordinate su proposta del Consiglio per la stabilità finanziaria (FSB) che, nel documento *Key Attributes of Effective Resolution Regimes for Financial Institutions* (Caratteristiche essenziali dei regimi efficaci di risoluzione delle crisi per gli istituti finanziari, di seguito “KA”), identifica gli elementi essenziali dei piani di ripresa e di risoluzione (recovery and resolution plan, di seguito “RRP”) e raccomanda la predisposizione di RRP per tutte le istituzioni finanziarie di rilevanza sistemica a livello globale (G-SIFI) e per altre imprese il cui fallimento potrebbe avere un impatto sulla stabilità finanziaria.
6. A livello di Unione europea, a seguito delle Conclusioni del Consiglio dell'Unione europea sulla prevenzione, la gestione e la risoluzione delle crisi (Conclusions of the Council of the European Union on Crisis Prevention, Management and Resolution) del 18 maggio e 7 dicembre 2010, che hanno promosso l'elaborazione di RRP almeno per gli enti creditizi per i quali è prevista la costituzione di un gruppo per la stabilità transfrontaliera (Cross-Border Stability Group, CBSG), il 6 giugno 2012 la Commissione europea ha adottato una proposta di direttiva che istituisce un quadro di risanamento e di risoluzione delle crisi (la cosiddetta direttiva sulla gestione delle crisi, Crisis Management Directive, di seguito “CMD/RRD”). La proposta ne descrive, inter alia, la natura e il contenuto degli RRP, e ne chiarisce l'ambito di applicazione, precisando inoltre il ruolo e i poteri dell'ABE e delle autorità nazionali competenti (NCA).
7. Peraltro, in diversi Stati membri sono già state emanate, o sono in corso di elaborazione, leggi specifiche in materia di piani di ripresa e di risoluzione. In alcuni casi tali iniziative rispondono a specifiche richieste di riforma dei sistemi di risoluzione delle crisi nell'ambito del programma di assistenza finanziaria FMI/UE. In altri casi le autorità nazionali competenti sono intervenute direttamente nel processo di redazione degli RRP anche in assenza di una legislazione specifica in materia, sulla base del proprio coinvolgimento nei lavori internazionali sulle istituzioni finanziarie a rilevanza sistemica (SIFIs) in qualità di membri dell'FSB.
8. Oltre ai poteri e ai compiti dell'ABE che saranno definiti nella CMD/RRD, l'articolo 25 del regolamento ABE affida già all'ABE in linea generale il compito di contribuire e partecipare attivamente all'elaborazione e al coordinamento di efficaci e coerenti RRP. Alla luce di tale compito, e tenuto conto degli sviluppi sul piano nazionale e internazionale, l'ABE ha deciso di sollecitare la discussione e raccogliere i pareri delle parti interessate in una fase preliminare del processo che introdurrà i piani di ripresa come requisito legislativo generale a livello europeo.
9. A tale scopo, il 15 maggio 2012 l'ABE ha pubblicato un documento di discussione (DP) sui piani di ripresa che espone gli elementi chiave e gli aspetti essenziali da trattare in un piano di ripresa, in linea con i Key Attributes pubblicati dall'FSB. A tal fine nel DP è stato inserito un possibile “modello di piano di ripresa” (“template for recovery plan”). In tutto l'ABE ha ricevuto 25 osservazioni al DP

(cinque delle quali non sono state pubblicate sul sito web dell'ABE su richiesta dei rispondenti), nelle quali viene dato, nel complesso, un riscontro positivo sulla struttura e sul contenuto del modello.

10. Il DP costituisce un'utile base per i compiti di regolamentazione previsti per l'ABE nella CMD/RRD, allo scopo di garantire che i piani di ripresa vengano redatti e valutati in maniera uniforme all'interno dell'Unione. Un riferimento comune europeo non sarà fornito alle competenti autorità nazionali fino a quando non sarà stato completato il processo legislativo della CMD/RRD.

11. Per ovviare a questa lacuna temporale e al fine di stimolare l'elaborazione di piani di ripresa, offrendo al tempo stesso un orientamento che assicuri la convergenza con gli standard più elevati, l'ABE ha predisposto la raccomandazione riportata in allegato, indirizzata alle competenti autorità nazionali responsabili, in qualità di autorità home, della vigilanza degli enti creditizi elencati nell'allegato 1 alla raccomandazione. La raccomandazione richiede alle autorità di vigilanza di assicurarsi che i piani di ripresa dei gruppi vengano redatti e presentati ad esse entro la fine del 2013. Per quanto riguarda il contenuto dei piani di ripresa, nella raccomandazione si afferma la necessità che essi siano coerenti con il quadro dell'FSB e con gli standard previsti nel modello (template) allegato alla raccomandazione stessa. Per quanto riguarda la valutazione dei piani di ripresa, si richiede che essi siano presentati e discussi all'interno dei collegi dei supervisori, le cui autorità dovrebbero pervenire a una valutazione comune.

3. Raccomandazione ABE sull'esecuzione di un esercizio per i piani di ripresa a livello UE

Oggetto della presente raccomandazione

1. Il presente documento contiene una raccomandazione formulata in base al combinato disposto dell'articolo 16, paragrafo 1, e dell'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento ABE. Ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento ABE le autorità competenti devono compiere ogni sforzo per conformarsi alle raccomandazioni.
2. La raccomandazione illustra le prassi di vigilanza adeguate nell'ottica dell'ABE all'interno del Sistema europeo di vigilanza finanziaria in materia di elaborazione e coordinamento della fase di pianificazione di una ripresa efficace e coerente allo scopo di ridurre al minimo il potenziale impatto sistemico dei fallimenti. L'ABE si attende pertanto che tutte le autorità competenti si conformino alla raccomandazione loro rivolta. Le autorità competenti sono tenute a conformarsi alla raccomandazione che si applica ad esse mediante il suo eventuale inserimento nelle rispettive prassi di vigilanza (ad esempio modificando il proprio quadro giuridico o le proprie procedure di vigilanza).

Obblighi di notifica

3. Ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento ABE, le autorità competenti sono tenute a notificare all'ABE entro il 23 marzo 2013 se sono conformi o se intendono conformarsi alla raccomandazione in questione, in alternativa sono tenute a indicare le ragioni della mancata conformità. Qualora entro il termine indicato non sia pervenuta alcuna notifica da parte delle autorità competenti, esse sono ritenute dall'ABE non conformi. Le notifiche devono essere inviate presentando il modulo fornito nella Sezione 5 all'indirizzo compliance@eba.europa.eu con il riferimento "ABE/REC/2013/02". Le notifiche devono essere inviate da persone debitamente autorizzate a segnalare la conformità per conto delle rispettive autorità competenti.
4. Le notifiche saranno pubblicate sul sito web dell'ABE ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3.

Indice

Raccomandazione ABE sull'elaborazione di piani di ripresa	8
Allegato 1	11
Allegato 2	13
Modello di piano di ripresa	13
A. Quadro generale	13
B. Il piano di ripresa	16
C. Follow-up	20

Raccomandazione ABE sull'elaborazione di piani di ripresa

IL CONSIGLIO DELLE AUTORITÀ DI VIGILANZA DELL'AUTORITÀ BANCARIA EUROPEA,

visto il regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione, in particolare l'articolo 16, paragrafo 1, e l'articolo 25, paragrafo 1,

vista la decisione EBA DC 001 dell'Autorità bancaria europea ("ABE") del 12 gennaio 2011 che adotta il regolamento interno del consiglio delle autorità di vigilanza dell'ABE, in particolare l'articolo 3, paragrafo 5, e l'articolo 14, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Sulla base delle Conclusioni dei leader del G20 in occasione del vertice di Pittsburgh nel 2009, nell'ottobre del 2011 il Consiglio per la stabilità finanziaria (FSB) ha elaborato le caratteristiche essenziali dei regimi efficaci di risoluzione delle crisi per gli istituti finanziari ("*Key Attributes of Effective Resolution Regimes for Financial Institutions*", di seguito "KA dell'FSB"), i quali individuano gli elementi essenziali che l'FSB ritiene necessari per un efficace sistema di risoluzione, che includono requisiti specifici per la pianificazione della ripresa e della risoluzione (recovery and resolution planning).
- (2) In base alle Conclusioni del Consiglio dell'Unione europea sulla prevenzione, la gestione e la risoluzione delle crisi del 18 maggio e del 7 dicembre 2010, i piani di ripresa e di risoluzione devono essere redatti almeno per gli enti creditizi per i quali è prevista la costituzione di un gruppo per la stabilità transfrontaliera (Cross-border Stability Group, CBSG) e per i quali dovrebbero essere effettuati esercizi di simulazione di una crisi entro la fine del 2012.
- (3) Il 15 maggio 2012 l'ABE ha pubblicato un documento di discussione sui piani di ripresa che illustrava gli elementi chiave e i temi essenziali da trattare in un piano di ripresa in linea con i KA dell'FSB. A tale scopo la consultazione includeva un possibile "modello di piano di ripresa" ("template for recovery plan"). Le osservazioni al documento di discussione hanno dato un riscontro positivo al contenuto del modello e alcuni dei commenti ricevuti sono stati accolti nel testo del modello allegato alla presente raccomandazione.
- (4) Diversi Stati membri stanno valutando la possibilità di introdurre – o hanno già introdotto – requisiti per i piani di ripresa delle banche che si applicano a livello nazionale.

-
- (5) Il 6 giugno 2012 la Commissione europea ha pubblicato una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di risanamento e di risoluzione delle crisi degli enti creditizi e delle imprese di investimento (COM(2012) 280 definitivo).
- (6) Nel periodo transitorio che precede l'approvazione della proposta legislativa, al fine di favorire l'elaborazione coerente di piani di ripresa in tutta l'Unione e promuovere la convergenza con gli standard più elevati, sarebbe opportuno raccomandare alle autorità nazionali competenti di garantire che almeno i gruppi bancari individuati nell'allegato alla presente raccomandazione predispongano piani di ripresa e ne discutano all'interno dei rispettivi collegi dei supervisori, sotto il monitoraggio dell'ABE.
- (7) La presente raccomandazione viene pubblicata sul sito web dell'ABE.

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

1. Alle autorità competenti di cui all'allegato 1, in qualità di autorità nazionali dello Stato d'origine responsabili della vigilanza consolidata degli enti creditizi elencati nell'allegato 1, si raccomanda di garantire che tali enti elaborino e presentino piani di ripresa di gruppo alle rispettive autorità competenti entro il 31 dicembre 2013.
2. I piani di ripresa di gruppo dovrebbero essere redatti in conformità con il modello (template) di cui all'allegato 2, che è coerente con gli standard internazionali concordati su proposta del Consiglio per la stabilità finanziaria (FSB).
3. Il modello deve essere considerato una sorta di guida per il processo di elaborazione e redazione dei necessari piani di ripresa di gruppo.
4. Qualsiasi divergenza rispetto agli standard contenuti nel modello deve essere giustificata dall'ente creditizio in modo obiettivo, con motivazioni documentate.
5. Le autorità competenti di cui all'allegato 1 dovrebbero discutere con le altre autorità competenti che partecipano al collegio dei supervisori del relativo gruppo l'elaborazione dei piani di ripresa di gruppo, e il piano di ripresa di gruppo già loro presentato, tenendo nella dovuta considerazione i piani di ripresa presentati dagli enti creditizi che fanno parte del gruppo, qualora tali piani siano stati predisposti. Nei casi in cui siano stati istituiti Gruppi di gestione delle crisi (CMG) in linea con le indicazioni dell'FSB, la discussione all'interno del relativo collegio dei supervisori dovrebbe anche tenere conto dei risultati rilevanti ottenuti nell'ambito dei CMG.
7. Tutte le autorità competenti che partecipano ai collegi dei supervisori dovrebbero adottare le misure necessarie a garantire la riservatezza delle informazioni relative ai piani di ripresa di gruppo.

-
8. Le autorità competenti che partecipano al collegio dei supervisori devono cercare di raggiungere un comune accordo sulla valutazione delle informazioni fornite dagli enti creditizi nell'ambito dei propri piani di ripresa di gruppo.
 9. Le autorità competenti di cui all'allegato 1 attuano la presente raccomandazione e ne garantiscono il pieno rispetto da parte degli enti creditizi di cui al paragrafo 1 della presente raccomandazione, al fine di favorire l'elaborazione e la valutazione tempestive di idonei piani di ripresa di gruppo.

Fatto a Londra, il 22 gennaio 2013

Andrea Enria (Presidente ABE)

Allegato 1

Il seguente elenco riporta gli enti creditizi e le autorità competenti responsabili della vigilanza a livello consolidato, cui si indirizza la presente raccomandazione.

	Nome della banca	Autorità nazionale competente
1	Erste Group Bank AG	Finanzmarktaufsicht (Autorità per il mercato finanziario)
2	Raiffeisen Zentralbank AG	
3	KBC Group NV	Banque Nationale de Belgique (Banca centrale del Belgio)
4	Dexia	
5	Bank of Cyprus Public Company Limited	Banca centrale di Cipro
6	Cyprus Popular Bank Public Co Ltd	
7	Bayerische Landesbank	Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) Deutsche Bundesbank (Banca centrale di Germania)
8	Commerzbank AG	
9	Deutsche Bank AG	
10	Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank AG	
11	Danske Bank A/S	Finanstilsynet (Autorità di vigilanza finanziaria danese)
12	Alpha Bank AE	Banca di Grecia
13	Eurobank Ergasias	
14	National Bank of Greece	
15	Piraeus Bank	
16	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA	Banco de España (Banca di Spagna)
17	Banco Santander SA	
18	BNP Paribas SA	Autorité de Contrôle Prudentiel (ACP) Banque de France (Banca centrale di Francia)
19	Crédit Agricole Group	
20	Groupe BPCE	
21	Société Générale SA	
22	OTP Bank Nyrt.	Autorità di vigilanza finanziaria ungherese (HFSA)
23	Allied Irish Banks, Plc	Banca centrale d'Irlanda
24	Bank of Ireland	
25	Intesa Sanpaolo SpA	Banca d'Italia (Banca centrale d'Italia)
26	UniCredit SpA	
27	ABN AMRO Group NV	De Nederlandsche Bank (DNB)
28	ING Bank N.V.	
29	Rabobank Group	
30	DNB Bank ASA	Finanstilsynet (Autorità di vigilanza finanziaria norvegese)
31	Banco Comercial Português SA	Banco de Portugal (Banca centrale del Portogallo)
32	Nordea Bank AB	Finansinspektionen

33	Skandinaviska Enskilda Banken AB	(Autorità di vigilanza finanziaria svedese)
34	Svenska Handelsbanken AB	
35	Swedbank AB	
36	Barclays Plc	Autorità di regolamentazione dei servizi finanziari (FSA)
37	HSBC Holdings Plc	
38	Lloyds Banking Group Plc	
39	Royal Bank of Scotland Group Plc	

Modello di piano di ripresa (Template for recovery plan)

Il modello si articola in tre capitoli principali. Il primo (A) fornisce informazioni di carattere generale ma esaustivo sull'ente creditizio e sulla struttura di governance in relazione al piano di ripresa di gruppo, e riassume le principali conclusioni del piano. Il secondo (B) comprende la parte centrale del piano di ripresa di gruppo, ovvero le ipotesi alla base dell'elenco di opzioni disponibili in una situazione di crisi e una valutazione della loro attuazione e impatto. Il terzo (C) identifica le misure che l'ente creditizio prevede di attuare al fine di facilitare il follow-up del piano di ripresa di gruppo, il suo aggiornamento o la sua attuazione in periodi di crisi.

A. Quadro generale

Il quadro generale costituisce parte integrante del piano di ripresa. Esso dovrebbe contenere una sintesi del piano, informazioni generali (di background) sulla struttura del gruppo e sulla governance del piano.

a) Sintesi del piano

In questa sezione, l'ente creditizio deve sintetizzare le principali conclusioni del proprio piano di ripresa. La sintesi deve contenere almeno i seguenti elementi:

- gli elementi chiave illustrati nelle varie sezioni del piano;
- le principali modifiche eventualmente intercorse dall'ultimo aggiornamento, se del caso;
- il quadro d'insieme dei passi (steps) che devono essere intrapresi prima del completamento/aggiornamento del piano.

b) Descrizione del gruppo

Il primo elemento di questa parte del piano di ripresa consiste in una descrizione della struttura giuridica dell'ente creditizio (incluse le filiali rilevanti), delle sue attività e delle interconnessioni che esistono tra le diverse entità del gruppo. Questa sezione identifica le attività principali svolte dall'ente creditizio e i core business aziendali, e ne fa una mappatura all'interno della struttura giuridica. Esso fornisce inoltre una descrizione delle interconnessioni all'interno del gruppo. Esso deve comprendere almeno una sezione che fornisce:

- la descrizione generale delle attività principali, che comprende un'analisi degli indirizzi strategici globali dell'intermediario, il modello di business, l'identificazione delle principali linee di core business e le ragioni sottostanti tale individuazione, come pure le principali giurisdizioni nelle quali è attivo l'ente creditizio;

-
- una mappatura (con dettagliata descrizione):
 - ▶ delle strutture legali e operative (che dovrebbe includere anche un organigramma che indichi le unità operative, le entità giuridiche nelle quali tali unità si collocano e le attività svolte, nonché la ripartizione (breakdown) dei dipendenti per unità operativa);
 - ▶ delle strutture legali e finanziarie (con una ripartizione (breakdown) del giro di affari, dei flussi di cassa, delle attività liquidabili, del fabbisogno di funding, dei grandi fidi, del conto profitti e perdite e del capitale di base (tier 1 capital) per entità giuridica).

La mappatura non dovrebbe comprendere tutte le diverse entità, ma dovrebbe piuttosto individuare le entità giuridiche e le filiali significative. Per entità giuridica o filiale significativa si intende ogni entità che:

- ▶ contribuisce sostanzialmente all'utile o al funding del gruppo, oppure che detiene una quota rilevante del suo attivo o capitale; oppure
- ▶ esercita attività commerciali essenziali, gestisce le principali linee di business e svolge funzioni critiche; oppure
- ▶ svolge a livello accentrato le principali funzioni operative, di rischio o amministrative (ad esempio l'IT); oppure
- ▶ assume rischi considerevoli che potrebbero, nello scenario più sfavorevole, minacciare la sopravvivenza del gruppo; oppure
- ▶ non può essere ceduta o liquidata senza comportare un rischio maggiore per l'intero gruppo; oppure
- ▶ è importante per la stabilità finanziaria del paese in cui opera.

Non è necessario fornire informazioni dettagliate sulle entità che non hanno un impatto concreto sulle operazioni, sulla struttura del capitale o sulla governance del gruppo, e che non sono rilevanti a livello sistemico nel paese in cui sono insediate.

- ▶ Una descrizione dei rapporti finanziari infragruppo tra le diverse entità giuridiche. Ciò include un'analisi di tutte le esposizioni e di tutti i rapporti di funding infragruppo rilevanti, una descrizione della trasferibilità del capitale all'interno del gruppo, nonché delle garanzie infragruppo esistenti sia in tempi normali sia in situazioni di crisi.
- ▶ Una descrizione delle funzioni critiche o a rilevanza sistemica svolte dal gruppo. Ciò riguarda soprattutto le funzioni esterne, come i servizi e i sistemi di pagamento offerti ad altri enti, ma include anche le funzioni centralizzate che sono fondamentali per il gruppo, quali la tesoreria, la gestione delle garanzie, l'IT, l'accesso alle infrastrutture di mercato (in qualità di ricevente e fornitore), i servizi amministrativi e le funzioni operative, come pure l'esternalizzazione.

c) *Analisi dell'organizzazione interna*

Analisi dell'organizzazione interna riguardante la configurazione del piano di ripresa, del processo di approvazione e del processo di governance nel caso in cui se ne renda necessaria l'attuazione in situazione di crisi. Tale sezione dovrebbe fornire almeno una descrizione di:

- le modalità di elaborazione del piano: ciò include l'identificazione delle persone responsabili dell'elaborazione delle diverse sezioni del piano, un'analisi delle modalità di integrazione e inclusione del piano nel modello di governo societario e il sistema di gestione dei rischi del gruppo, tenendo conto dell'appetito per il rischio del gruppo, (e dei potenziali collegamenti con il sistema di stress testing del gruppo);
- le persone che hanno approvato l'attuale versione del piano: il coinvolgimento dell'alta dirigenza, e se il piano sia stato sottoposto a revisori interni e/o esterni e/o al comitato per i rischi. Il gruppo dovrebbe fornire una conferma, attestante che il piano di ripresa è stato approvato dal consiglio di amministrazione e/o dal consiglio di sorveglianza;
- la governance delle opzioni di ripresa in una situazione di crisi: il documento deve spiegare in che modo si articola l'eventuale processo di escalation. Esso deve altresì descrivere in modo chiaro il processo decisionale riguardante l'attivazione del piano. Ciò comprende un'analisi dei soggetti che sono coinvolti nel processo, delle condizioni nelle quali il piano viene attivato, delle procedure che devono essere seguite, dei criteri per la determinazione di quali opzioni verranno attuate e, infine, una descrizione e valutazione delle modalità di funzionamento dei sistemi di gestione delle informazioni e del fatto che tali sistemi siano in grado di fornire le informazioni necessarie in tempi rapidi;
- le modalità con le quali l'ente creditizio intende aggiornare il piano del gruppo: ciò include una descrizione dei soggetti responsabili di tenere aggiornato il piano, la frequenza con la quale il piano viene aggiornato e una descrizione del processo da adottare nel caso in cui il piano debba essere aggiornato per effetto di cambiamenti rilevanti che si ripercuotono sull'ente creditizio o sul relativo settore.

B. Il piano di ripresa

L'obiettivo del piano di ripresa non è quello di prevedere i fattori che potrebbero scatenare una crisi, quanto piuttosto quello di valutare se le opzioni disponibili per contrastare un'eventuale crisi siano sufficientemente solide e se la natura di tali opzioni sia abbastanza diversificata per fronteggiare shock di diverso genere. Una componente essenziale del piano di ripresa è, quindi, un'analisi strategica che identifichi le attività principali (core business) dell'impresa e definisca le azioni fondamentali da intraprendere in relazione ad esse e alle restanti componenti dell'impresa in situazione di stress. Coerentemente con tale obiettivo, il presente capitolo (B) ha lo scopo di fornire un "elenco di opzioni", che consiste in una serie di possibili opzioni di ripresa per fronteggiare stress finanziari, idiosincratici o sistemici, e valutarne la fattibilità e l'impatto. Questa sezione dovrebbe contenere almeno le seguenti informazioni:

a) Descrizione generale delle opzioni di ripresa

L'obiettivo di questa sezione è quello di offrire una descrizione generale di tutte le opzioni di ripresa disponibili e delle azioni da intraprendere per assicurare una tempestiva attuazione di tali opzioni (ovvero quando gli indicatori di ripresa lo segnalano). Nei paragrafi seguenti si valuta la misura in cui tali opzioni di ripresa potrebbero essere attuate nei diversi scenari/ipotesi.

b) Indicatori di ripresa

Gli indicatori di ripresa determinano il momento in cui un ente creditizio inizia a prendere in considerazione e a determinare quale specifica opzione di ripresa, se presenti, esso potrebbe avere la necessità di applicare in risposta alla concreta situazione che si è verificata. Dal momento che ogni crisi è diversa, gli indicatori di ripresa non attivano automaticamente una specifica opzione di ripresa, ma piuttosto individuano, in una fase precoce, in che modo procedere con il piano di ripresa. Essi non vanno intesi come soglie che comportano una risposta obbligatoriamente predeterminata, ma piuttosto come il momento in cui la validità delle diverse opzioni di ripresa viene riesaminata e in cui si prefigura la potenziale attuazione di tali opzioni. Gli indicatori di ripresa si configurano così come un elemento chiave del processo di escalation e del processo decisionale. In questa fase del piano di ripresa, l'ente creditizio dovrebbe fornire anche informazioni dettagliate sulle modalità con le quali gli indicatori di ripresa sono integrati nei sistemi di gestione dei rischi degli enti creditizi, e sul modo in cui gli indicatori di ripresa sono allineati alle soglie patrimoniali o di liquidità (capital or liquidity triggers) per l'attivazione del piano di emergenza, e al modello di appetito per il rischio dell'ente creditizio.

L'ente creditizio deve descrivere dettagliatamente gli indicatori di ripresa specifici (includendo esempi e sistemi di misurazione), e, in particolare, determinare gli indicatori di ripresa quantitativi o qualitativi:

- relativi alla propria posizione di solvibilità;

-
- relativi alla propria situazione di liquidità;
 - relativi a scenari di stress e al deterioramento delle condizioni in cui l'ente creditizio opera.

c) Ipotesi e scenari

Ai fini di questa sezione, l'ente creditizio deve definire diversi scenari di stress e cercare di valutarne il potenziale impatto. L'obiettivo di questa sezione non è quello di individuare la prossima crisi, bensì di definire una serie di scenari in base ai quali valutare l'efficienza delle diverse opzioni di ripresa. Ciò consente di verificare la sensibilità dell'efficienza delle diverse opzioni di ripresa che devono risultare idonee al raggiungimento dei rispettivi obiettivi (ovvero ripristinare la solvibilità nel lungo termine) anche in situazioni diverse dagli scenari e dalle ipotesi individuati.

All'ente creditizio è richiesto di definire diversi scenari che devono includere almeno le seguenti tipologie di stress finanziario (in ciascun caso, all'ente creditizio è richiesto di distinguere tra stress finanziari lenti e rapidi):

- ▶ shock idiosincratico;
- ▶ shock sistemico;
- ▶ una combinazione dei due tipi di shock precedenti.

Ciascuno degli scenari considerati deve essere sufficientemente grave da comportare un serio impatto negativo sull'ente creditizio. L'ente creditizio deve selezionare gli scenari considerati appropriati per scatenare diverse opzioni di ripresa nel piano di ripresa e ritenere il loro verificarsi sufficientemente probabile.

L'ente creditizio deve cercare di valutare l'impatto di ciascuno di questi scenari su solvibilità, liquidità, funding e redditività, e sulle operazioni delle principali entità, attività commerciali, ecc., individuate nella descrizione della struttura organizzativa (sezione A).

d) Opzioni di ripresa

Questa sezione elenca e valuta le diverse opzioni di ripresa, che non devono consistere in misure di carattere ordinario, ma dovrebbero essere di natura straordinaria. Le opzioni da prendere in considerazione includono la ricapitalizzazione esterna, la cessione di attività, di filiazioni o di unità di business, oppure di tutto l'ente creditizio, la ristrutturazione volontaria delle passività, il ridimensionamento del bilancio oppure il rafforzamento della posizione di liquidità. Per ciascuna delle opzioni di ripresa individuate, l'ente creditizio deve fornire una descrizione generale della misura e identificare i possibili ostacoli alla sua attuazione. L'ente creditizio inoltre dovrà fornire le seguenti analisi per ciascuna opzione:

- **Una valutazione d'impatto** delle opzioni di ripresa comprensiva almeno dei seguenti elementi:
 - ▶ impatto finanziario e operativo: ovvero l'impatto previsto sulle posizioni di solvibilità, liquidità e di funding, sulla redditività e sulle operazioni. Si dovrebbe cercare di valutare tale impatto

sia in situazioni normali sia nei diversi scenari di stress. La valutazione dovrebbe inoltre individuare con precisione le diverse entità del gruppo che potrebbero essere interessate dall'opzione o coinvolte nella sua attuazione;

- ▶ **impatto esterno:** l'impatto previsto sulle funzioni critiche o rilevanti a livello sistemico esercitate dall'ente creditizio, come pure su altri operatori del mercato, clienti, dipendenti, creditori e azionisti.

La valutazione d'impatto dovrebbe riportare chiaramente le ipotesi di valutazione e tutte le altre ipotesi formulate, riguardanti, inter alia, la commerciabilità delle attività, il comportamento di altre istituzioni finanziarie, ecc.

- **Una valutazione dei rischi:** per ciascuna opzione, l'ente creditizio deve effettuare un'analisi dei rischi connessi. Essa deve comprendere sia il rischio che l'opzione non si possa attuare (fattibilità), sia i rischi derivanti dalla sua attuazione (conseguenze sistemiche):

- ▶ **fattibilità:** l'ente creditizio deve fornire le seguenti informazioni: (i) qual è la probabilità di successo misurata su una scala e quali ne sono i motivi; (ii) quali fattori potrebbero ridurre l'efficacia, e in quale modo è possibile attenuare tali fattori, (iii) quali fattori potrebbero impedire l'attuazione dell'opzione. Tali fattori dovrebbero tenere in considerazione almeno i rischi legali, operativi, commerciali, finanziari e reputazionali (compreso il rischio di riduzione del rating).

La banca viene anche invitata a discutere la propria potenziale esperienza nella realizzazione di tale opzione o di opzioni simili;

- ▶ **conseguenze sistemiche:** l'ente creditizio deve individuare tutte le potenziali implicazioni a livello di sistema associate alla realizzazione dell'opzione, nonché il loro impatto su una futura risoluzione nel caso in cui le opzioni di ripresa non si dimostrino efficaci.

Laddove siano stati individuati ostacoli o impedimenti sostanziali, l'ente creditizio è invitato a individuare soluzioni per il superamento di questi potenziali problemi.

- **Processo decisionale:** qualora si renda necessaria l'attuazione dell'opzione, l'ente creditizio dovrebbe descrivere il processo decisionale interno, incluse le fasi da seguire, la tempistica e le parti coinvolte, fino al momento della realizzazione dell'opzione. Se la tempistica è incerta, si possono fornire intervalli di stime, unitamente ai fattori che potrebbero influire su tali intervalli.

e) Piano operativo d'emergenza

Per ciascuna di queste opzioni di ripresa, l'ente creditizio deve presentare un piano operativo d'emergenza che illustri come possa essere mantenuta la continuità delle operazioni dell'ente creditizio in una fase di ripresa se l'opzione di ripresa viene attuata. Ciò deve includere almeno un'analisi sia delle operazioni interne dell'ente creditizio (per esempio i sistemi IT, i fornitori e le operazioni riguardanti le risorse umane) e del suo accesso alle infrastrutture di mercato (per esempio le strutture di compensazione e regolamento, i sistemi di pagamento, i requisiti aggiuntivi in termini di garanzie reali).

Qualora l'opzione comporti la separazione di un'entità dal gruppo, l'ente creditizio deve anche dimostrare che le entità separate possono continuare ad operare senza alcun supporto da parte del gruppo.

f) Piano di comunicazione

L'ente creditizio deve presentare un dettagliato piano di comunicazione e un'analisi delle modalità in cui il piano di comunicazione può essere attuato in una fase di ripresa e per ognuna delle diverse opzioni di ripresa, fornendo anche una valutazione del potenziale impatto sull'attività e sulla stabilità finanziaria in generale.

Il piano di comunicazione deve comprendere:

- le comunicazioni interne al personale, ai sindacati, ecc.; e
- le comunicazioni esterne rivolte agli azionisti, alle controparti, ai mercati/investitori finanziari, alle infrastrutture di mercato, al pubblico/depositanti e alle autorità (incluso il collegio dei supervisori).

g) Gestione delle informazioni

L'ente creditizio deve illustrare la propria politica aziendale generale per la gestione delle informazioni. In particolare l'ente creditizio dovrebbe descrivere le modalità con le quali il gruppo assicura che la giusta informazione sia disponibile per fini decisionali in tempi brevi in una situazione di stress. Per ciascuna opzione di ripresa si richiede un'analisi specifica nella quale l'ente creditizio definisca i fabbisogni informativi specifici di quell'opzione, e dimostri la propria capacità di comunicare le informazioni necessarie.

La banca deve inoltre illustrare in che modo essa, in una situazione di crisi, può fornire tempestivamente le informazioni necessarie alle autorità per valutare la situazione. Tali informazioni includono per esempio:

- le effettive esposizioni infragruppo al netto delle garanzie e dei crediti infragruppo;
- le negoziazioni effettive registrate su base back-to-back;
- gli ammontari effettivi delle attività liquidabili nella casa-madre e nelle filiali;
- le attività fuori bilancio;
- le esposizioni effettive di importo più elevato della banca verso altre istituzioni finanziarie e società.

C. Follow-up

Il piano di ripresa non deve essere inteso solo come piano, ma come un intero processo che dovrebbe essere integrato nella struttura di governance dell'ente creditizio. L'esperienza potrebbe richiedere sia modifiche organizzative per favorire l'aggiornamento del piano e la sua attuazione in futuro e per monitorare gli indicatori di ripresa, oppure modifiche dovute al fatto che il processo ha individuato taluni ostacoli che rendono difficile la realizzazione delle opzioni di ripresa. È probabile che l'organizzazione dovrà considerare azioni correttive o di follow-up. L'obiettivo di questa sezione è appunto quello di definire con precisione tali azioni. Nella redazione della sezione si deve tenere conto delle seguenti misure:

- misure preparatorie che possono essere adottate preventivamente per la positiva esecuzione delle opzioni di ripresa (per esempio la riduzione dei tempi di esecuzione, la massimizzazione dei benefici);
- aree di miglioramento (inclusi nuove ipotesi, nuove opzioni di ripresa, modifiche alla struttura organizzativa del gruppo o dell'ente creditizio, governance, formazione del personale, esercizi di simulazione, ecc.).

Per ciascuna misura correttiva o di follow-up, l'ente creditizio deve indicare il motivo per cui tale misura viene al momento presa in considerazione e i tempi di attuazione.

4. Resoconto della consultazione pubblica

Per quanto riguarda l'obbligo, di cui all'articolo 16 del regolamento ABE, di effettuare una consultazione pubblica prima di emanare una raccomandazione, si fa presente che su questo argomento è già stato pubblicato un documento di discussione dell'ABE, e che le parti interessate hanno già fornito le proprie osservazioni, che sono pubblicate sul sito web dell'ABE e che sono state in parte accolte nella versione riveduta del modello (template) allegato alla presente raccomandazione. Tenuto conto che l'articolo 16 stabilisce che la consultazione venga effettuata "se del caso" ("where appropriate", cfr. articolo 16, paragrafo 2, del regolamento ABE), e considerando che le osservazioni formulate dalle parti interessate al documento di discussione dell'ABE sono state largamente positive e che i commenti ritenuti più significativi sono stati accolti nella versione riveduta del modello, l'ABE ritiene che non sia opportuno effettuare un'altra consultazione pubblica. Il modello allegato, infatti, è stato oggetto del citato documento di discussione, ragione per cui una consultazione pubblica non apporterebbe alcun valore aggiunto, bensì ritarderebbe l'emanazione della raccomandazione e l'avvio dell'esercizio a livello di Unione europea.

5. Conferma di conformità a orientamenti e raccomandazioni

Data:

Stato membro/Stato SEE:

Autorità competente:

Orientamenti/raccomandazioni:

Nome:

Qualifica:

Numero di telefono:

Indirizzo di posta elettronica:

Sono autorizzato/a a notificare la conformità agli orientamenti e alle raccomandazioni per conto della mia autorità competente: **Si**

L'autorità competente è conforme o intende conformarsi agli orientamenti e alle raccomandazioni:

Si **No** **Conformità parziale**

L'autorità competente non è conforme, e non intende conformarsi, agli orientamenti e alle raccomandazioni per i seguenti **motivi**²:

Particolari della conformità parziale e relative argomentazioni:

Si prega di inviare la presente notifica a compliance@eba.europa.eu³.

2 Nei casi di conformità parziale, si prega di precisare l'entità della conformità e della mancata conformità, illustrando i motivi della mancata conformità per i rispettivi settori.

3 Si fa presente che qualora la notifica di conformità fosse trasmessa con altri mezzi di comunicazione/trasmisione – ad esempio mediante l'invio a un indirizzo di posta elettronica diverso da quello sopra indicato, oppure per posta elettronica ma senza utilizzare il modulo richiesto – la notifica non sarà considerata valida.
